

Effetti della caducazione del DL 251/06

a cura dell'Avv. Valentina Stefutti

La mancata conversione in legge del decreto legge 16 agosto 2006 n.251, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”, pubblicato nella GU n.191 del 18 agosto 2006, ed in vigore a far data dal giorno successivo, pone diversi problemi interpretativi in ordine al regime di tutela concretamente applicabile alle ZPS.

Come è noto, il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 del DL in commento aveva dettato misure di conservazione assai pregnanti, che peraltro avevano il pregio di rispondere quasi per intero alle esigenze di conservazione che vengono in essere specificamente per le ZPS.

Al contempo, all'art.8, il legislatore aveva previsto uno strumento assai efficace, quello dell'intervento sostitutivo urgente, che da un lato dettava alle Regioni l'obbligo di conformare il proprio ordinamento, entro 90 gg. dall'entrata in vigore del decreto, ai dettami di cui all'art.9 della Direttiva Uccelli, mentre dall'altro, anche al fine di non protrarre oltre l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario e di superare in tal guisa le procedure di infrazione aperte contro la Repubblica Italiana, aveva previsto che fossero sospese tutte le deroghe adottate dalle Regioni in difformità da quanto normato dal combinato disposto di cui all'art.9 della Direttiva nonché dall'art.19-bis della legge n.221/02, e che in caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, le leggi e tutti gli altri atti regionali difformi dovessero intendersi annullati ovvero abrogati.

Ad ogni buon conto, stante che il DL, spirato il termine di legge di 60 gg. non risulta essere stato convertito, è necessario spendere qualche breve cenno in ordine alle misure di conservazione che, a far data dal 19 ottobre 2006, dovranno ritenersi applicabili alle ZPS.

Sul punto, è necessario richiamare, in via preliminare, la pronuncia resa dalla Seconda Sezione Bis del TAR Lazio n.6856 del 24 novembre 2005, successivamente confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nelle ordinanze nn. 780, 783 e 797 del 14 febbraio 2006.

Come è noto, il TAR Lazio aveva accolto presentato dall'Associazione “Verdi Ambiente e Società” ONLUS innanzi al TAR Lazio, teso ad ottenere l'annullamento, previa la sospensione degli effetti, del DM 25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in cui veniva annullata la Deliberazione del (soppresso) Comitato nazionale per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, che, come è noto, aveva incluso le ZPS, le ZSC e i Sic nel sistema delle aree naturali protette nazionali.

Ciò comportava, evidentemente, che a questa tipologia di aree, tutelate ai sensi delle Direttive Europee Habitat e Uccelli, si rendessero applicabili le misure di salvaguardia di cui all'art.6 nonché i divieti, statuiti dal successivo art.11 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394, ivi compresi i divieti di edificazione e il divieto di attività venatoria.

Peraltro, come già precedentemente rappresentato nei mesi scorsi su questo sito, e segnatamente nella nota a sentenza che qui si va ad allegare, è indubbio che gli obiettivi di tutela sottesi all'istituzione delle aree naturali protette rispetto a quello delle aree tutelate a livello europeo sia diverso. Semprechè le stesse, non ricadessero all'interno di aree naturali protette nazionali, nel qual caso, evidentemente, nessun dubbio poteva invero porsi in relazione all'applicabilità tout court alle stesse della normativa di cui alla legge quadro.

In sostanza, quindi, in punto di mero diritto, la tesi ministeriale, a mente della quale per le aree tutelate ai sensi della Direttiva Habitat dovesse essere disegnato un regime di tutela specifico poteva anche ritenersi condivisibile.

Ciò nondimeno, la pronunzia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato lo scorso 14 febbraio, sembra ineccepibile. Invero, il mero annullamento della delibera del Comitato, non accompagnata, come invece era stato previsto nel DL ora caducato, dalla contestuale individuazione, da parte della Regione territorialmente competente, delle misure *de quibus*, che appalesassero non solo astrattamente idonee, ma anche di efficacia di pari livello rispetto a quelle rinvenibili nella legge nazionale, ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, ovvero la loro perturbazione, non poteva ritenersi evidentemente legittimo, perché avrebbe portato, come efficacemente sostenuto in primo grado dal TAR Lazio, ad un sistema di tutela e conservazione delle risorse naturali meno incisivo ed efficace.

Conclusivamente, dopo la caducazione del DL, devono ritenersi nuovamente tout court applicabili anche alle ZPS le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6, commi 3, 4, 6 e 11 comma 3 della legge quadro sulle aree naturali protette, nonché, per quanto concerne precipuamente l'attività venatoria, dell'art.21 lett.b) della legge 11 febbraio 1992 n.157.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 22 ottobre 2006